CAMERA DEI DEPUTATI N. 2376

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1956 *(Stampato n. 1547)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 luglio 1956

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e successive integrazioni, *con la seguente modificazione:*

L'articolo 1 è così modificato:

« Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 18 giugno 1956, n. 149.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

visti gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

visto l'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e l'articolo unico della legge 5 dicembre 1955, n. 1226;

ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare le precitate disposizioni;

sentito il Consiglio dei ministri;

sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per il bilancio.

DECRETA:

ART. 1.

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dal 20 maggio 1956 sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

ART. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 47 del decreto legislativo 25 giugno 1953, n. 492, non si applicano all'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ed all'articolo unico della legge 5 dicembre 1955, n. 1226.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1956.

GRONCHI

SEGNI – COLOMBO – ANDREOTTI – ZOLI.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO.